



Oggetto: selezione mediante pubblico sorteggio, a seguito di manifestazione di interesse, per l'affidamento di tre incarichi professionali relativi alle procedure esecutive per il recupero di parte del credito vantato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

IL PRESIDENTE

VISTI:

- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
- il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.lgs. 14.3.2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 25.05.2016, n.97, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione" recante modifiche alla Legge 190/12 e del D.lgs.33/2013, ai sensi dell'art.7 della Legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle p.a.;

PRESO ATTO CHE:

- l'AdSP è creditrice nei confronti di alcuni soggetti concessionari - persone fisiche e persone giuridiche - per canoni concessori, indennità di abusiva occupazione, diritti di security e diritti di approdo - che non hanno adempiuto, nel tempo, alle loro obbligazioni;
- l'AdSP ha, pertanto, emesso apposite ingiunzioni ex R.D. n. 639 del 14/04/1910 alle quali non è stata fatta opposizione nei termini consentiti;
- l'AdSP risulta, inoltre, creditrice di somme derivanti da sentenze favorevoli che hanno statuito il rimborso delle spese processuali in favore dell'Ente;
- l'Amministrazione ha invitato bonariamente i debitori a procedere al pagamento di quanto dovuto, con specifici atti di invito al pagamento, diffida e costituzione *in mora* nonché con successivi e ripetuti solleciti di pagamento che sono rimasti senza esito;
- tali situazioni non possono essere ulteriormente sostenute e che, pertanto, è specifico interesse dell'AdSP realizzare una più stringente azione di recupero, avviando idonee procedure per il recupero coattivo dei crediti, mediante conferimento di apposti incarichi legali, a tutela degli interessi dell'Amministrazione;



ATTESO CHE:

- i crediti, rientranti in questi prima tranche di recupero, relativi alla mancata riscossione di canoni concessori, indennizzi di abusiva occupazione e interessi per ritardato pagamento, accertati sulla base di appositi titoli esecutivi costituiti da ingiunzioni ex R.D. n. 639 del 14/04/1910, ammontano agli importi che di seguito si riportano:

DEBITORI	IMPORTI
EREDI SASSO	€ 505.028,62
GALLOZZI S.A.S. DI CUCCARO SALVATORE	€ 91.552,01
OFFICINA MECCANICA NAVALE F.LLI SOLLA	€ 292.936,05
PORTO DEI SAPORI	€ 213.179,63

- le sentenze favorevoli all'Ente con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali sono le seguenti:

SOCIETA'	SENTENZA	IMPORTO
ANASTASIO ANTONIO	Sentenza TAR Campania n. 927/15 del 06/02/2015 - RG 2449/10	€ 2.440,00
BAIAMAR srl	Sentenza Tribunale di Napoli n. 11689/17 del 27/11/2017 nella causa RG 9520/11 - RECUPERO SPESE LEGALI + RECUPERO SPESE CTU	€ 3.416,59
CANTIERE NAVALE PARTENOPE SRL	Sentenza TAR Campania n. 4470/16 del 28/09/2016 - RG 3902/11	€ 1.830,00



CARACCILO ORMEGGIATORI SRL	Sentenza tar caMPANIA N. 1982/14 - rg 5493/12	€ 2.440,00
CONSORZIO RIPARATORI NAVALI PARTENOPEI	Sentenza TAR Campania - Napoli - sez. VII - n.1713/12 del 11/04/2012- R.G. 1551/11	€ 1.815,00
COOPERATIVA VERONICA MITILI a.r.l.	Sentenza TAR Campania - Napoli - sez. VII - n. 5602/11 del 14/12/2011- R.G. 7266/07	€ 2.420,00
DI NAPOLI ASSUNTINA	Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 235/01 del 31/01/2001 - R.G 1824/99 - PATROCINATI DA Avvocato esterno - Palma	€ 6.466,03
EDITALIA s.r.l.	Sentenza TAR Campania Napoli n. 2042/15 - R.G. 2503/12	€ 1.830,00
FS SRL	Sentenza TAR Campania n. 909/17 del 14/02/2017 - RG 1775/16	€ 1.830,00
GUMAR s.r.l.	Sentenza TAR Campania Napoli n. 1691/10 - R.G. 908/10	€ 1.800,00
GUMAR s.r.l.	Sentenza TAR Campania Napoli n. 1645/10 - R.G. 913/10	€ 1.800,00
NEAPOLIS OIL COMPANY	Sentenza TAR Campania Napoli n. 5390/17 - R.G. 512/17 - PATROCINATI DA Avvocato esterno	€ 3.000,00
O' MARENARO di DI Gennaro Lucia	Sentenza TAR Campania n. 2650/13 del 22/05/2013 - RG 6233/11	€ 1.801,65



Delibera n. 118/2020

ORFE' COSTRUZIONI s.r.l.	Sentenza TAR Campania n. 1163/18 del 21/02/2018 - RG 3278/17 - PATROCINATI DA AVVOCATURA DELLO STATO	€ 2.000,00
PACE MARIA CATERINA MILIERNI MANUELA	Sentenza Trib. di Napoli n. 10569/07 e Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 1071/2011 - PATROCINATI DA Avvocato esterno - Spagna	€ 7.315,80
SAN CARLO srl	Ordinanza n. 136/16 del TAR Campania Napoli nel giudizio RG 8/16	€ 854,00
SAN CARLO srl	Ordinanza n. 1252/17 del TAR Campania Napoli nel giudizio RG 4652/16	€ 915,00
SAN CARLO srl	Ordinanza n. 5315/17 del TAR Campania Napoli nel giudizio RG 6752/17	€ 1.220,00
WORK COMPANY SRL IN LIQUIDAZIONE obbligata con SERVIZI E CONSULENZE SRL (fattura a quest'ultima)	Sentenza Corte d'Appello di Napoli - Prima Sezione Civile n. 225/17 del 07/11/2017 nella causa R.G. 115/17	€ 2.689,00

CONSIDERATO CHE il Dirigente dell'Avvocatura attesta e dichiara quanto segue:

- l'art. 7 del D. Lgs. 169/16 (Modifiche all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), co. 7, testualmente dispone che *“Ferma restando la facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato”*;
- il citato art. 7 del D. Lgs. 169/16 ha recepito quanto sancito dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9253/1996, hanno riconosciuto agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l'affidamento della propria difesa all'ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro o, in presenza di specifica previsione legislativa, all'avvocatura erariale;
- il parere del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia del 15 dicembre 2017, intervenendo sulle Linee Guida ANAC, ha sancito, in buona sostanza,



che il codice dei contratti ha introdotto una distinzione tra due regimi diversi: a) i servizi legali previsti dall'art. 17, comma 1, lett. d), esclusi tout court dall'applicazione del codice; b) gli altri servizi legali, invece, per effetto del combinato disposto tra l'allegato IX e gli artt. 140, 141 e 142, sono sottoposti ad un procedimento di gara semplificato;

- i pareri del Consiglio di Stato del 9 aprile 2018 e n. 2017 del 3 agosto 2018, intervenendo sulle Linee Guida dell'ANAC, ritenute non vincolanti alla luce dei criteri generali definiti dal Consiglio di Stato nel parere n. 855 del 1°.4.2016, hanno espresso le seguenti testuali considerazioni: *"... Le prestazioni di servizi legali possono essere inquadrare in due differenti tipologie di contratti: **a)** il contratto d'opera intellettuale con prevalenza del lavoro personale, ragione dell'intuitu personae in applicazione del quale il cliente decide di affidarsi a quel professionista perché ne riconosce la capacità nell'esecuzione della prestazione, sia pur seguendo una scelta procedimentalizzata attraverso un elenco ristretto di Studi Legali/professionisti, pubblicato sul sito dell'amministrazione, sempre aperto e suscettibile di integrazione/modificazione. I profili da valorizzare possono essere: l'esperienza e la competenza tecnica; la pregressa proficua collaborazione nella medesima questione; il costo del servizio. Si ritiene opportuno utilizzare, per compiere la scelta, il criterio dell'equa ripartizione al fine di esercitare quella naturale e doverosa discrezionalità che mai può essere del tutto negata alla P.A., pena il venir meno della sua stessa funzione amministratrice; **b)** contratto di appalto di servizi legali il quale presuppone che l'appaltatore esegua la prestazione servendosi dell'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Ciò si verifica quando il cliente richiede una prestazione continuativa che viene resa da uno o più professionisti organizzati (in possesso di requisiti non troppo restrittivi preferendo studi associati nei quali siano presenti giovani professionisti) che si impegnano a trattare l'intero contenzioso, per una durata predeterminata (per esempio triennale) del cliente stesso. L'affidamento diretto è sempre possibile a condizione che la controversia presenti elementi di effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell'avvocato; in caso di consequenzialità/complementarietà con altri incarichi in precedenza affidati; per ragioni di urgenza ..."*;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 12 del 24.10.2018, alla luce dei precedenti pareri, non sono vincolanti e costituenti mere indicazioni operative nonché applicabili nei limiti così come sanciti dal Consiglio di Stato, dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio Nazionale Forense;
- dottrina e giurisprudenza, in buona sostanza, sono concordi nel ritenere che: **a)** il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica; **b)** al di fuori delle suddette ipotesi tutti gli altri servizi legali non indicati all'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e riferibili sostanzialmente alle prestazioni di un avvocato non connesse al singolo contenzioso (rectius stragiudiziali) vengono invece ricompresi nei servizi di cui all'Allegato IX, per i quali è previsto l'affidamento con l'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;



- gli affidamenti che l'AdSP intende conferire non sono singoli ed episodici incarichi legati a necessità contingente quanto piuttosto possono farsi rientrare in quelli annoverati all'allegato IX del Codice quali appalti di servizi legali non legati a specifico contenzioso;

VALUTATE le ulteriori considerazioni del dirigente dell'Avvocatura in merito ai seguenti ulteriori aspetti gestionali:

- l'art. 23 della L. 247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell'Ordinamento professionale Forense) prevede l'affidamento della responsabilità di una pubblica avvocatura ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità ai principi della legge professionale, rispondendo direttamente al legale rappresentante dell'Ente (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 5448 del 23.12.2016);
- le ragioni di necessità che impongono l'affidamento delle presenti attività legali all'esterno nonché ad un avvocato appartenente al libero foro discendono: **a)** dall'obbligo di recuperare i crediti vantati; **b)** dalla impossibilità, per l'Avvocatura, di effettuare le numerose azioni di recupero, discendente dall'ingente carico di lavoro pendente, in sede consultiva e giurisdizionale, e, soprattutto, dalla circostanza, resa nota già al cap. 8 punto 6 del regolamento dell'Avvocatura approvato con delibera n. 269 del 15.11.2017, che all'interno dell'Ufficio e dell'Ente stesso non è presente una struttura idonea ad attivare tutte le procedure di recupero giudiziale;
- il "Regolamento sul funzionamento dell'avvocatura e sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell'AdSP" approvato, con delibera presidenziale n. 269/17 del 15/11/2017, a garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia connaturate all'esercizio delle funzioni di consulenza legale e di rappresentanza e assistenza in giudizio dell'Ente disciplina gli aspetti procedurali di tali tipologie di incarichi;
- con l'approvazione del citato Regolamento si sancisce, in linea con dottrina e giurisprudenza, il potere di rappresentanza dell'organo di vertice (nonché il potere in generale di decidere se resistere o ricorrere in giudizio), demandando al dirigente preposto al settore legale la scelta se avvalersi o meno di professionalità esterne, previa ricognizione interna, nonché la scelta del professionista da nominare, venendo a rilevare questa scelta tra quelle ricadenti nelle attività gestionali tipiche del dirigente, ai sensi delle previsioni generali di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 165/2001 (in terminis, Cons. Stato, sez.V, 14 febbraio 2012, n. 730; Corte dei Conti, deliberazione 156/2017);
- è illegittimo l'affidamento di un incarico di patrocinio con la previsione del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o la previsione di un compenso molto al di sotto dei minimi tariffari che, in tale denegata ipotesi, lederebbe il prestigio della professione (TAR Milano, Sez. V, n. 902 del 19/04/2017; TAR Lecce n. 875 del 31.5.2017; TAR SICILIA, Palermo, sez. III, sentenza n. 3057 del 22.12.2016). Ciò che rileva è il principio secondo il quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al prestigio della professione, già insito nel nostro ordinamento nell'art. 2233 c.c. che espressamente si occupa del contratto d'opera intellettuale, precisando che tale norma si indirizza, infatti, al singolo professionista, disciplinando i suoi rapporti con il cliente nell'ambito del singolo rapporto contrattuale, senza attribuire alcun potere di vigilanza agli Ordini in merito alle scelte contrattuali dei propri iscritti



(TAR Palermo, sez. III, sentenza n. 334 del 6.2.2017; Corte di Giustizia, sentenza 18 luglio 2013 C-136/12);

- in applicazione dei valori minimi tariffari degli scaglioni di riferimento di cui ai parametri del D.M. n. 37 dell'8.3.2018, con percentuale di ribasso determinata dall'Ente affidatario (tale riduzione percentuale al compenso tabellare è applicata al fine di non gravare gli esborsi dell'Ente) sono stati determinati i compensi che saranno erogati ai legali affidatari dei recuperi, il cui importo massimo complessivo, solo in caso di recupero uguale o superiore all'80% del credito, ammonterà ad € 39.904,45 e comunque secondo il seguente schema:

	RECUPERI	COMPENSO EROGATO PER L'ATTIVITA' SVOLTA	COMPENSO AGGIUNTIVO DELL'1% SUL RECUPERATO SE = O > ALL'80% PER I SOLI AFFIDAMENTI N. 1 E N. 2	COMPENSO MASSIMO
AFFIDAMENTO 1	EREDI SASSO	€ 9.156,72	€ 7.569,41	€ 16.726,13
	GALLOZZI S.A.S. DI CUCCARO SALVATORE			
AFFIDAMENTO 2	OFFICINA MECCANICA NAVALE F.LLI SOLLA	€ 9.156,72	€ 6.421,60	€ 15.578,32
	PORTO DEI SAPORI			
AFFIDAMENTO 3	SPESE LIQUIDATE IN SENTENZE	€ 7.650,00	/	€ 7.600,00
TOTALE				€ 39.904,45

- trattandosi di risorse pubbliche e giacchè gli affidamenti in esame, come sopra motivato, possono farsi rientrare in quelli annoverati all'allegato IX del Codice quali appalti di servizi legali non legati a specifico contenzioso, risulta opportuno ricorrere ad un affidamento diretto sotto la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
- il procedimento sarà, comunque, condotto nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità e trasparenza (ricorrendo alla short list aperta dell'Ente e tramite sorteggio pubblico), di economicità (applicazione del D.M. n. 37 dell'8.3.2018 con percentuale di ribasso determinata dall'Ente affidatario), e di



efficacia (obbligo motivazionale) onde rendere possibile la decifrazione della congruità dell'affidamento diretto;

- è stato, pertanto predisposto un invito, che sarà inviato a mezzo PEC ai n.23 avvocati iscritti nella Short List aperta dell'Ente (che si occupano di recupero crediti), al fine di permettere loro di manifestare interesse a partecipare ad un sorteggio pubblico, finalizzato ad assegnare gli incarichi sopra descritti che sono stati divisi in tre affidamenti;
- sarà effettuato il sorteggio pubblico di tre professionisti, secondo le modalità indicate nell'invito, tra gli avvocati che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse;
- agli avvocati incaricati saranno poi fatte firmare le Convenzioni disciplinari di incarico che, una volta sottoscritte, attribuiranno agli affidamenti efficacia esecutiva e gli avvocati si obbligano, fin d'ora, a dare tempestivo avviso della eventualità che costi e/o compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (cfr. art. 13 c. 5 L. 247/2012, richiamato dall'Ufficio Studi del C.N.F. presso il Ministero della Giustizia nella scheda n. 67 del 12.10.2017);
- Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa totale pari ad **Euro 39.904,45** a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2020 emesso dall'Ufficio Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente delibera ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA
(Avv. Antonio del Mese)

IL SEGRETARIO GENERALE
(ing. Francesco Messineo)

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;

D E L I B E R A

- 1)** Di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta dal dirigente dell'Avvocatura Avv. Antonio del Mese, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale;
- 2)** Di autorizzare l'Ufficio Avvocatura, con la collaborazione dell'Ufficio Recupero Crediti, ad esperire pubblico sorteggio, a seguito di manifestazione di interesse, per l'affidamento di tre incarichi professionali relativi alle procedure esecutive per il recupero di parte del credito vantato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.;
- 3)** Di autorizzare il ricorso ad un affidamento diretto sotto la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;



- 4) Di approvare il relativo invito a manifestare interesse, da inoltrare all'elenco dei n. 23 avvocati iscritti alla short list aperta dell'Ente (che si occupano del recupero crediti), che costituisce parte integrante alla seguente delibera;
- 5) di dare mandato all'Ufficio Avvocatura e all'Ufficio Recupero Crediti di predisporre tutti gli atti necessari per procedere all'esperimento della procedura finalizzata al sorteggio e all'individuazione dei tre professionisti affidatari dei relativi tre incarichi professionali;
- 6) Di impegnare l'importo di **€ 39.904,45**, quale spesa massima presuntiva da sostenere per oneri legali, comprensivo di spese generali, CPA ed IVA, in disparte eventuali "spese vive" che saranno rimborsate a seguito di documentata richiesta;
- 7) Che la spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario come da certificato di disponibilità n. 2020-3839 emesso dall'Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi in data 14.05.2020;
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- 9) Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell'Avvocatura, al Responsabile dell'Ufficio Recupero Crediti e al Dirigente dell'Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti / Provvedimenti Organo Indirizzo Politico / Delibere anno 2020.

Napoli 15.05.2020

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO

Si notifica: Avvocatura _____ Ufficio Recupero Crediti _____ Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi

via mail: R.P.C.T. _____.